



Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008



Provvedimento del Commissario Delegato n. 3 del 16 ottobre 2012.

Nomina Responsabile Ambiente e Sicurezza con conseguente attribuzioni di funzioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO il Decreto del Commissario delegato di data 6 ottobre 2008, n. 1, con cui, in ossequio all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., ha nominato quali Soggetti Attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Presidente della Regione Veneto;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A.;

CONSIDERATO che tale supporto può essere utilizzato anche dai Soggetti Attuatori, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto di data 6 ottobre 2008, n. 2 "Settori di intervento dei Soggetti Attuatori dell'Ordinanza n. 3702 del 06.09.2008 recante disposizioni per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse-Gorizia";

VISTO il Provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 17 dicembre 2008, con cui l'ing. Enrico Razzini, attualmente Direttore Generale della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile del Procedimento (RUP), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 17 di data 20 aprile 2009 "di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento", con cui sono stati assegnati all'ing. Enrico Razzini anche i "poteri concernenti l'organizzazione della struttura amministrativa in materia di lavoro, di igiene, di prevenzione e sicurezza, propri del datore di lavoro e del responsabile dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sia con riguardo all'attività che si svolge presso la sede della struttura commissariale sia al di fuori della stessa, con facoltà di conferire tali poteri a terzi";



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 1, con la quale il dott. Riccardo Riccardi, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Renzo Tondo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A 4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

CONSIDERATO che in ragione della molteplicità e complessità giuridica degli impegni e dei doveri richiesti nell'ambito dell'organizzazione della Struttura del Commissario delegato ed in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione incendi e alla tutela dell'ambiente, sono richieste professionalità specifiche di tipo organizzativo e gestionale, adeguatezza di assetti organizzativi e gestionali, localizzazione dell'impegno organizzativo e gestionale, oltreché la possibilità di immediati e concreti interventi operativi;

VALUTATO che requisiti di professionalità, esperienza e diretto contatto sussistono in capo all'ing. Renzo Pavan, Direttore Area Realizzazione della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto, anche il Responsabile Unico del Procedimento si avvale per le attività di competenza necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'ing. Renzo Pavan, come infra generalizzato è persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente in forza degli studi compiuti e dell'esperienza lavorativa maturata anche nel settore della salute e sicurezza del lavoro, della prevenzione incendi e della tutela dell'ambiente;

VALUTATO opportuno che vengano assegnati all'ing. Renzo Pavan, come infra generalizzato, per quanto riguarda il rispetto delle normative nel settore della salute e sicurezza del lavoro, della prevenzione incendi e della tutela dell'ambiente, e comunque delle disposizioni che, richiedendo specifiche attitudini organizzative e gestionali, sono rivolte al controllo anche localizzato dell'organizzazione del lavoro, degli impianti, delle attività, oltre che dei sistemi di sicurezza finalizzati alla prevenzione e tutela dei beni giuridici di cui sopra;

DISPONE

- di revocare il Provvedimento n. 2 di data 10 agosto 2012, ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni rilevate in epigrafe;
- di attribuire, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., all'ing. Renzo Pavan, in qualità di Direttore Area Realizzazione della S.p.A. Autovie Venete i poteri concernenti l'organizzazione della struttura amministrativa in materia di lavoro, di igiene, di prevenzione e sicurezza, propri del datore di lavoro e del responsabile dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sia con riguardo all'attività che si svolge presso la sede della struttura commissariale sia al di fuori della stessa, con facoltà di conferire tali poteri a terzi, previa intesa con il datore di lavoro, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 bis del sopra citato Decreto fermo restando l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Le eventuali funzioni delegate dall'ing. Pavan a terzi non potranno essere ulteriormente delegate dagli stessi;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

- di attribuire, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., all'ing. Renzo Pavan, in qualità di Direttore Area Realizzazione della S.p.A. Autovie Venete i poteri concernenti l'organizzazione della struttura amministrativa in materia di prevenzione incendi, ivi incluso, in particolare, il D.M. 10 marzo 1998;
- di attribuire, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., all'ing. Renzo Pavan, in qualità di Direttore Area Realizzazione della S.p.A. Autovie Venete i poteri concernenti l'organizzazione della struttura amministrativa in materia di prevenzione e tutela ambientale, ivi incluso, in particolare, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- di nominare, pertanto, il suddetto ing. Renzo Pavan quale Responsabile Sicurezza ed Ambiente del Commissario delegato, conferendogli tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, anche con riguardo ai relativi poteri di spesa;
- al fine di adempiere alle disposizioni sopra indicate, in materia di lavoro, di igiene, di prevenzione e sicurezza, propri del datore di lavoro e del responsabile dei lavori, nonché in materia di prevenzione e tutela ambientale, nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., l'ing. Renzo Pavan deciderà in piena autonomia e senza necessità di preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle funzioni a lui delegate e potrà avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, con obbligo di relazione semestrale sulle attività svolte;
- di considerare revocato il conferimento delle medesime funzioni, già attribuito a terzi, a far data dall'efficacia del presente provvedimento;
- di allegare al presente provvedimento l'elenco di maggiore dettaglio delle attribuzioni ascritte all'ing. Renzo Pavan.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-sexies della legge 26 febbraio 2011, n. 10. In ossequio a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-septies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

IL Commissario Delegato
- dott. Riccardo Riccardi -

PROVVEDIMENTO N. 3 – ALLEGATO N. 1

All'ing. Renzo PAVAN , nato a Trieste (TS) il 4 marzo 1952 e domiciliato per la carica a Trieste (TS) in Via del Lazzaretto Vecchio n.c. 26, C.F. PVN RNZ 52C04 L424K (nel seguito, per brevità, anche il “Delegato”), come indicato nel Provvedimento n. 3,

A) in relazione alla materia della **prevenzione incendi e gestione delle emergenze**, viene conferita, a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione del Provvedimento n. 3 e sua contestuale accettazione scritta, delega all'integrale osservanza della norme vigenti, ivi inclusi gli artt. 43 e ss. del Testo Unico Sicurezza e il D.M. 10 marzo 1998.

Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze il Delegato potrà avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete.

A fronte del così conferito incarico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il suddetto Delegato dovrà

- a) garantire il rispetto da parte della struttura del Commissario delegato delle norme in materia di prevenzione degli incendi, ivi incluse le norme e criteri tecnici, ponendo in essere tutte le attività e gli adempimenti richiesti a tal fine dalla normativa vigente e così, in particolare:
 - (i) assicurare l'adozione delle misure di prevenzione degli incendi, e finalizzate a (1) ridurre le probabilità di insorgenza di un incendio; (2) garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio; (3) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento; (4) assicurare l'estinzione di un incendio; (5) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio; (6) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
 - (ii) aggiornare le misure di prevenzione degli incendi in relazione ai mutamenti organizzativi e delle attività lavorative che hanno rilevanza ai fini della valutazione del rischio antincendio, quali, ad es., modifiche di attività o di strutture, nuova destinazione dei locali o variazioni qualitative e quantitative delle sostanze

pericolose utilizzate o esistenti, e comunque ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e valutate;

- (iii) verificare la operatività degli impianti e delle attrezzature antincendio, predisponendo e richiedendo l'esecuzione delle verifiche e delle manutenzioni periodiche richieste dalla legge e pretendendo dalle imprese abilitate alla manutenzione degli stessi le dichiarazioni, certificazioni e attestazioni di conformità -comunque denominate- richieste dalla legge;
 - (iv) garantire la conformità delle azioni poste in essere dalla Struttura del Commissario delegato al disposto del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, nelle forme e nei tempi previsti all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e così, in particolare (1) presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco le istanze di cui all'art. 16 comma 2 dal D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, acquisendo le ricevute relative; (2) inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco le richieste di rinnovo periodico di conformità antincendio alle scadenze previste dall'art. 5, commi 1 o 2 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; (3) formulare e presentare al Comando dei Vigili del Fuoco l'istanza di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 in relazione ai progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche agli impianti e costruzioni esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio, e fornire tempestivamente la documentazione integrativa eventualmente richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco:
- b) adottare le misure necessarie per la gestione delle emergenze secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del Testo Unico Sicurezza, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - c) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (nel seguito, per brevità, gli "Addetti all'Emergenza");

- d) fornire agli Addetti all'Emergenza i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli Addetti all'Emergenza e dei lavoratori in generale delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione per il caso di incendio o di emergenza ovvero di rischio di incendio o di emergenza;
- f) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di incendio o di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- g) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato di incendio o di emergenza circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- h) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono al rischio incendio;
- i) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato di incendio o di emergenza.

B) in relazione alla materia **della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili**, secondo la definizione datane dall'art. 89, comma 1 lett. a) del Testo Unico Sicurezza, viene conferita, a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione del Provvedimento n.3 e sua contestuale accettazione scritta, delega all'integrale osservanza della norme vigenti in tale ambito, ivi incluse le disposizioni tutte del Titolo IV del Testo Unico Sicurezza, ad eccezione delle attività non delegabili dal Datore di Lavoro. Al fine di adempiere alle disposizioni in materia della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei

cantieri mobili il Delegato potrà avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete.

A fronte del così conferito incarico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Delegato dovrà, ove la Struttura del Commissario delegato operi come “*committente*” (secondo la definizione di cui all’art. 89, comma 1 lett. b) del Testo Unico Sicurezza) ai sensi del Titolo IV dello stesso TUS:

- a) nelle fasi di progettazione dell’opera, attenersi -o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” (come definito all’art. 89, comma 1 lett. c) del Testo Unico Sicurezza) o altra funzione della struttura del Commissario delegato, accertarsi che l’incaricato si sia attenuto- ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del Testo Unico Sicurezza sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, e sia all’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori o delle fasi di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 1 del Testo Unico Sicurezza;
- b) designare o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” o altra funzione della struttura del Commissario delegato, accertarsi che siano stati regolarmente designati il coordinatore per la progettazione e/o il coordinatore per l’esecuzione, e verificare o accertarsi che il “responsabile dei lavori” verifichi che gli stessi adempiano alle obbligazioni previste agli artt. 90, 91, 92 e 98 del Testo Unico Sicurezza;
- c) ricevere e trasmettere o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” o altra funzione della struttura del Commissario delegato, verificare che sia stato ricevuto e trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto previsto all’art. 101, comma 1 del Testo Unico Sicurezza;
- d) comunicare o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” o altra funzione della Struttura del Commissario delegato, verificare che siano stati

comunicati alle “imprese affidatarie”, alle “imprese esecutrici” e ai “lavoratori autonomi” (come definiti all’art. 89 del Testo Unico Sicurezza, comma 1, lett. i), i-bis) e c), rispettivamente) i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, i cui nomi dovranno altresì apparire nel cartello di cantiere, secondo quanto previsto all’art. 90, comma 7 del Testo Unico Sicurezza;

- e) verificare o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” o altra funzione della Struttura del Commissario delegato controllare che sia stata da questi verificata secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 9 del Testo Unico Sicurezza, l’idoneità tecnico professionale delle “imprese affidatarie”, delle “imprese esecutrici” e dei “lavoratori autonomi” con le modalità di cui all’Allegato XVII del Testo Unico Sicurezza, chiedendo alle imprese stesse la documentazione utile a valutarne la capacità sotto il profilo tecnico-organizzativo, nonché la conseguente fattibilità delle lavorazioni con l’approntamento di mezzi idonei di prevenzione e l’impiego di macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti oltre che di maestranze qualificate e/o specializzate, salvo che si tratti di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI del Testo Unico Sicurezza, per i quali la verifica potrà essere fatta anche mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti di cui all’Allegato XVII del Testo Unico Sicurezza e da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- f) chiedere ed ottenere o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” o altra funzione della Struttura del Commissario delegato, verificare che sia stata chiesta ed ottenuta una dichiarazione dell’organico medio annuo delle “imprese esecutrici” coinvolte nell’esecuzione dei lavori, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, e alle Casse Edili,

- nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- g) trasmettere o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” o altra funzione della Struttura del Commissario delegato, verificare che siano trasmessi all’amministrazione concedente e alle altre autorità competenti la notifica preliminare e gli aggiornamenti di cui all’articolo 99 del Testo Unico Sicurezza, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui ai precedenti punti;
- h) verificare o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori”, accertarsi che sia stata da questi verificata l’idoneità ambientale delle aree di lavoro, compresi gli eventuali edifici esistenti, e quella dei locali adibiti a servizi igienico - assistenziali, rispetto alla normativa prevenzionale e di igiene vigente e di futura emanazione, verificando e accertandosi altresì del mantenimento nel tempo delle condizioni ambientali di cui alla frase precedente;
- i) ricevere le eventuali segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relative alla inosservanza da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi delle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 del Testo Unico Sicurezza e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 dello stesso, ove previsto, assumendo o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori”, verificando che siano state da questi assunte le opportune iniziative anche relativamente all’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- j) verificare o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori” o altra funzione della Struttura del Commissario delegato, controllare che sia verificata l’attuazione degli obblighi di corresponsione degli oneri della sicurezza e di formazione posti a carico del Datore di Lavoro dell’“impresa affidataria” dall’art. 97 del Testo Unico Sicurezza, commi 3-bis e 3-ter;

- k) verificare o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori”, controllare che sia da questi verificata- la corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al capo II del Titolo IV del Testo Unico Sicurezza;
 - l) assicurare o, qualora sia stato di ciò incaricato un “responsabile dei lavori”, controllare che sia da questi assicurato il coordinamento con l’”impresa affidataria” e le “imprese esecutrici” ai fini della rimozione dei materiali pericolosi;
 - m) nel caso non sia obbligatoria la designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, provvedere
 - (i) a fornire alle “imprese esecutrici” ed ai “lavoratori autonomi” dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui sono destinati ad operare e sulle misure di protezione ed emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
 - (ii) a promuovere la cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, così come il coordinamento dei relativi interventi, e l’informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera nel suo complesso o dall’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
- C) in relazione alla materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, per tutte le attività svolte presso i luoghi e posti di lavoro identificati nell’Allegato A , viene conferita, ferme le funzioni delegate ai sensi dei precedenti punti A) e B), a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione del Provvedimento n.3 e sua contestuale accettazione scritta, delega all’integrale osservanza e rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il Delegato potrà avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete.

A fronte del così conferito incarico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il suddetto Delegato dovrà, per quanto relativo alle attività svolte presso i luoghi e posti di lavoro identificati nell'Allegato A:

- a) garantire l'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del Testo Unico Sicurezza;
- b) assicurare l'attuazione e l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione individuate dal datore di lavoro in seguito alla valutazione dei rischi da lui effettuata ai sensi dell'art. 28 comma 2 lett. b) del Testo Unico Sicurezza;
- c) promuovere e concretizzare la realizzazione dei programmi delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, stabilito preventivamente dal Datore di Lavoro, secondo quanto richiede l'art. 28 comma 2 lettera c) del Testo Unico Sicurezza;
- d) collaborare e fornire informazioni al servizio di prevenzione e protezione della Struttura del Commissario delegato in merito:
 - (i) alla natura dei rischi;
 - (ii) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - (iii) alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi e lavorativi in generale;
 - (iv) ai dati relativi alle malattie professionali;
 - (v) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- e) nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- f) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- g) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni di legge e della Struttura del Commissario delegato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, avviando nei modi opportuni eventuali contestazioni disciplinari;

- h) verificare che i lavoratori siano inviati alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, anche richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel Testo Unico Sicurezza, e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- i) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Testo Unico Sicurezza, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- j) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- k) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico Sicurezza;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del sopraccitato Testo Unico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

il documento è consultato esclusivamente presso la Struttura del Commissario delegato ;

- p) adempiere a quanto disposto dall'art. 26 del Testo Unico Sicurezza, ed in particolare:
- (i) verificare o accertarsi che sia stata verificata l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del Testo Unico Sicurezza;
 - (ii) fornire ai terzi affidatari -se e nella misura in cui ciò sia richiesto dall'art. 26 del Testo Unico Sicurezza - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - (iii) assicurare che sia redatto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, del Testo Unico Sicurezza e/o che i "Datori di Lavoro" delle imprese appaltatrici partecipino, per quanto di loro competenza, all'elaborazione dello stesso, fornendo e assicurando che siano fornite al committente tutte le informazioni necessarie a tal fine e vigilando sull'applicazione da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel relativo documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, del Testo Unico Sicurezza, fermo restando il principio dell'autonomia organizzativa propria di ciascuno di essi;
 - (iv) consegnare tempestivamente copia del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui al comma 3 dell'articolo 26 del Testo Unico Sicurezza ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, fermo restando che il documento è consultato esclusivamente presso la Struttura del Commissario delegato;
 - (v) strutturare e garantire il controllo degli accessi per la verifica delle generalità, dei requisiti legali e di regolarità assicurativa per il personale delle aziende appaltatrici o fornitrici;

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del Testo Unico Sicurezza;
- s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e della data di assunzione;
- t) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- u) adeguarsi con la massima diligenza e tempestività agli obblighi che dovessero essere eventualmente imposti in futuro da provvedimenti imperativi, sia di fonte legale che contrattuale collettiva, ovvero imposti dalla pubblica autorità;
- v) vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23 e 24 del Testo Unico Sicurezza, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Delegato. Conseguentemente, egli dovrà:
 - (i) assicurare il controllo e la verifica dell'affidabilità, della sicurezza e dell'efficienza degli attrezzi, delle macchine e degli impianti e la loro conformità alle norme antinfortunistiche e la loro rispondenza ai criteri di sicurezza e alle ulteriori disposizioni di legge applicabili, ivi incluse, senza limitazione alcuna, le disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 -in quanto transitoriamente in vigore- e D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, con particolare riguardo all'esistenza di adeguata protezione in tutti i macchinari e la loro rispondenza a criteri di sicurezza;

- (ii) assicurare che si dia regolarmente luogo ai collaudi, controlli e verifiche periodiche per gli attrezzi, i macchinari e le loro parti soggette a tali verifiche (quali, ad es.: gru, argani, paranchi, ascensori, montacarichi, funi, apparecchi a pressione, depositi di gas, ecc.), ed esigere l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in relazione all'utilizzo degli stessi;
- (iii) assicurare la regolare apposizione e il mantenimento in posizione dei cartelli contenenti avvisi di pericoli o gli altri avvisi di legge e l'indicazione dei mezzi di protezione a disposizione dei dipendenti;
- (iv) garantire il controllo della sicurezza degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e di distribuzione del gas, pretendendo dalle imprese abilitate alla manutenzione degli stessi le dichiarazioni, certificazioni e attestazioni di conformità -comunque denominate- richieste dalla legge;
- w) curare l'acquisizione, la tenuta, l'archiviazione e l'aggiornamento della documentazione e delle comunicazioni che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi richiede siano tenute a disposizione delle autorità nelle sedi e con le modalità prescritte;
- x) assicurare il rispetto delle norme in materia di sostanze e preparati pericolosi, e così, tra le altre, le disposizioni in materia di valutazione delle conseguenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dall'uso degli stessi.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro dalla vigente normativa, anche tecnica, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, vengono attribuiti al Delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate ai precedenti punti A), B) e C), ivi compreso il potere di avvalersi, oltreché di personale interno alla Società, di consulenti esterni specializzati.

Il Delegato deciderà in piena autonomia senza limiti di spesa e necessità di preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle funzioni a lui delegate (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale della Struttura del Commissario

delegato), con il potere di impegnare direttamente la spesa, fermo restando il rispetto delle procedure (intese solo come modalità esecutive) interne all'azienda, separatamente definite, e le indicazioni di budget approvato dalla S.p.A. Autovie Venete. Nel caso vengano disposte spese al di fuori delle procedure aziendali e del budget approvato, per motivi di necessità ed urgenza, il Delegato ne darà immediata comunicazione al Delegante, senza che ciò possa intendersi limitazione alcuna alle funzioni delegate.

Il Delegato avrà, inoltre, il potere di:

- I. rappresentare la Struttura del Commissario delegato ad ogni effetto di legge innanzi agli Enti, alle competenti Autorità e agli organi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza (nel seguito, per brevità, gli "**Organi di Vigilanza**") circa il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi, sia vigenti che di futura emanazione, in tutti i rapporti attinenti l'esercizio delle funzioni delegate, ivi incluso al fine di effettuare presso tutte le Autorità e gli Enti competenti tutte le comunicazioni, le denunce, le notifiche, le richieste di nulla osta e di titoli abilitativi previste dalla normativa alla cui osservanza è preposto, presenziando, altresì, agli accessi ed alle visite ispettive e di controllo, ed accedendo alle legittime richieste formulate dai pubblici funzionari;
- II. adempiere ove ne ritenga la legittimità, e con l'esercizio del potere di spesa di cui sopra alle diffide, disposizioni e prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza anche ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, per le contravvenzioni accertate a carico del Delegante, accedendo al conseguente pagamento, nella sede amministrativa, della somma fissata ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (fermo restando ogni concorrente o autonomo profilo di personale responsabilità per condotte la cui rilevanza penale emerga sotto il profilo della colpa o del dolo);
- III. sospendere, anche solo parzialmente, l'attività lavorativa, qualora il protrarsi della stessa avvenga in violazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, ovvero si versi in una situazione di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute degli addetti, ovvero gli impianti, i macchinari, le

attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e di sollevamento, i materiali destinati alle opere provvisorie, i dispositivi di protezione non rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e di futura emanazione;

IV. attribuire ai preposti, mediante formale atto scritto, i compiti connessi al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni caso i singoli preposti, così come tutti gli altri lavoratori dipendenti, saranno tenuti a conformarsi alle disposizioni impartite, nella materia oggetto di delega, dal Delegato.

Il Delegato ha l'obbligo di relazionare per iscritto il Delegante, anche ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Sicurezza, entro il 5 aprile (per il semestre 01.10 - 30.03) ed entro il 5 ottobre (per il semestre 01.04 - 30.09) di ogni anno, circa l'assolvimento delle funzioni, l'esercizio dei poteri e quant'altro oggetto di delega, e di inviargli tempestivamente i verbali contenenti le prescrizioni impartite dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 a seguito dell'accertamento di contravvenzioni, nonché i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati dagli Organi di Vigilanza ex art. 14 del Testo Unico Sicurezza, e ciò al fine di permettere una corretta vigilanza in ordine all'espletamento delle funzioni delegate.

Nel rispetto delle condizioni poste precedentemente, il Delegante dichiara l'astensione da ogni attività di ingerenza all'assolvimento delle funzioni delegate ai precedenti punti A), B) e C).

Il tutto con promessa di aver l'operato del Delegato per rato e valido, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica, in modo che da nessuno, persona fisica o giuridica, possa essere eccepita mancanza o insufficienza di poteri nell'operato del nominato Delegato.

D) in relazione alla materia di **prevenzione e tutela ambientale**, per tutte le strutture e le attività svolte presso le stesse strutture individuate nell'Allegato A, viene conferita, a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione del Provvedimento n. 3 e sua contestuale accettazione scritta, delega all'integrale osservanza della norme vigenti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ivi incluso, in particolare, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.

mm. e ii. (nel seguito, per brevità, il “**Testo Unico Ambiente**”). Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di prevenzione e tutela ambientale il Delegato potrà avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete.

A fronte del così conferito incarico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Delegato dovrà:

- a) individuare e assicurare il rispetto di tutti gli atti legislativi comunitari, nazionali, regionali e relativi adempimenti, afferenti i beni oggetto di prevenzione e tutela ambientale che interessano la Società, valutandone congiuntamente i rischi specifici di ogni tipologia di inquinamento o deturpazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria), al fine di minimizzare eventuali rischi da cui possano insorgere successive sanzioni amministrative, penali o richieste risarcitorie anche contro danni all’ambiente previste alla parte VI del Testo Unico Ambiente;
- b) attuare tutte le misure necessarie per la riduzione alla fonte degli agenti di rischio e per la limitazione dei loro effetti sull’ambiente, attraverso la predisposizione di misure tecniche di prevenzione, di misure organizzative e procedurali, l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori oltre che le analisi ambientali;
- c) garantire il rispetto delle norme in materia di sostanze e preparati pericolosi, con particolare riferimento alla valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dall’uso delle stesse, da dedursi dalle relative schede di sicurezza, e al rispetto delle particolari disposizioni ad esse applicabili (ad es. norme sullo stoccaggio, sulla manipolazione, sul trasporto, ecc., nonché del regolamento (CE) n. 1272/2008 e del regolamento (CE) n. 1907/2006 e loro ss. mm. e ii e dell’Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada -ADR ecc.), assicurando, inoltre, in caso di incidente da cui derivasse un pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente la tempestiva segnalazione alle autorità competenti;
- d) garantire il rispetto delle norme dettate in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in particolare della parte III del Testo Unico Ambiente, nonché di ogni altra disposizione in materia, anche con riferimento alle normative

- regionali, comunitarie, ai regolamenti e disciplinari degli enti gestori del servizio idrico o dei consorzi di bonifica, ecc.;
- e) controllare e verificare, anche richiedendo l'effettuazione di specifiche analisi, che gli scarichi di acque reflue di tipo domestico, urbano o industriale, siano autorizzati e rispettino i limiti di accettabilità previsti, nonché l'ottimale funzionamento dell'impianto di depurazione -ove esistente-, con la possibilità di intervenire direttamente ed immediatamente se si rendessero necessarie manutenzioni, riparazioni, modifiche o ristrutturazioni dell'impianto stesso, nonché degli aspetti tributari inerenti gli scarichi idrici stessi; occuparsi della regolarità della gestione delle acque pubbliche in concessione, con particolare riferimento alla cura delle pratiche di concessione al prelievo e di denuncia periodica dei punti di prelievo autonomo, occuparsi del rispetto del regime autorizzatorio e fiscale degli scarichi idrici in corsi di acqua demaniale (R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e ss. mm. e ii.), la denuncia di pozzi per l'emungimento idrico di cui al D.Lgs. 2757/1993 e ss. mm. ii e del pagamento della tassa di concessione regionale degli scarichi che recapitano in corpo idrico superficiale o in fognatura; presenziare, eventualmente tramite propri qualificati incaricati, ai prelievi effettuati dalla Autorità di controllo e, ove necessario, chiederne la ripetizione e controllare la correttezza delle operazioni di analisi;
 - f) garantire il rispetto della normativa dettata per la tutela della qualità dell'aria, in particolare della parte V del Testo Unico Ambiente e del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, ove applicabile;
 - g) occuparsi del rispetto della normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico esterno, con particolare riferimento alla Legge 447/1995, legge quadro di settore e regolamenti attuativi della stessa nonché alla normativa regionale eventualmente vigente;
 - h) occuparsi del rispetto del disposto dell'art. 844 Codice Civile e dell'art. 674 Codice Penale in tema di emissioni odorigene ed elettromagnetiche;

- i) garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, in particolare quella contenuta nella parte II del Testo Unico Ambiente;
- j) garantire il rispetto della normativa in materia di bonifica dei siti inquinati prevista dalla parte V del Testo Unico Ambiente, nonché attuare ogni azione possibile volta a prevenire o limitare fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali, anche accidentali;
- k) assicurare il rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico prevista, tra l'altro, dalla L. 22 febbraio 2001 n. 36 e ss. mm. e ii.;
- l) rispettare la normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e così, in particolare, il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. e ii.;
- m) rispettare le normative che tutelano particolari ambiti aventi rilevanza dal punto di vista ecologico ed ambientale, come ad esempio le zone S.I.C. e le zone Z.P.S., (D.P.R. 357/1997, L.157/92 e ss. mm. e ii.), i parchi aventi rilevanza regionale, le zone A.R.I.A. di cui alla L.R. 42/1996 Regione Friuli-Venezia Giulia;
- n) assicurare il rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso, e, in particolare, la L.R. 15/2007 Regione Friuli-Venezia Giulia e L.R. 17/2009 Regione Veneto;
- o) rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di acquisti verdi (GPP) e adoperarsi affinché beni e servizi così classificati vengano previsti o preferiti all'interno dei capitolati delle gare pubbliche di appalto della Struttura del Commissario delegato.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Delegante in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente vengono attribuiti al Delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate, ivi compreso il potere di avvalersi, oltreché di personale interno alla Struttura del Commissario delegato di consulenti esterni specializzati.

Il Delegato deciderà in piena autonomia senza limiti di spesa e necessità di preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle funzioni a lui delegate (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale della Struttura del Commissario delegato), con il potere di impegnare direttamente la spesa, fermo restando il rispetto delle procedure (intese solo come modalità esecutive) interne all'azienda, separatamente definite, e le indicazioni di budget approvato. Nel caso vengano disposte spese al di fuori delle procedure aziendali e del budget approvato dalla S.p.A. Autovie Venete, per motivi di necessità ed urgenza, il Delegato ne darà immediata comunicazione al Delegante, senza che ciò possa intendersi limitazione alcuna alle funzioni delegate.

Il Delegato avrà, inoltre,

- I. il potere di rappresentare la Struttura del Commissario delegato ad ogni effetto di legge innanzi agli Enti, alle competenti Autorità e agli organi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza circa il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente, sia vigenti che di futura emanazione, in tutti i rapporti attinenti l'esercizio delle funzioni delegate, ivi incluso al fine di effettuare presso tutte le Autorità e gli Enti competenti tutte le comunicazioni, le denunce, le notifiche, le richieste di nulla osta e di titoli abilitativi previste dalla normativa alla cui osservanza è preposto, presenziando, altresì, agli accessi ed alle visite ispettive e di controllo, ed accedendo alle legittime richieste formulate dai pubblici funzionari;
- II. il potere di sospendere, anche solo parzialmente, l'attività lavorativa, qualora il protrarsi della stessa avvenga in violazione della normativa vigente in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente, ovvero si versi in una situazione di pericolo grave e immediato per l'ambiente.

Il Delegato ha l'obbligo di relazionare il Delegante per iscritto, entro il 5 aprile (per il semestre 01.10-30.03) ed entro il 5 ottobre (per il semestre 01.04 – 30.09) di ogni anno, circa l'assolvimento delle funzioni, dei poteri e di quant'altro oggetto di delega.

Nel rispetto delle condizioni poste precedentemente, il Delegante dichiara l'astensione da ogni attività di ingerenza all'assolvimento delle funzioni delegate ai sensi del presente punto D).

Il tutto con promessa di aver l'operato del Delegato per rato e valido, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica, in modo che da nessuno, persona fisica o giuridica, possa essere eccepita mancanza o insufficienza di poteri nell'operato del nominato Delegato.

In relazione alle deleghe conferite ai precedenti punti si precisa che:

1) l'indicazione specifica della normativa di legge cui fare riferimento non deve intendersi come esaustiva dei doveri del Delegato, il quale dovrà, viceversa, provvedere a che venga adempiuto ogni altro obbligo in materia previsto dalla vigente legislazione (nazionale, regionale e, se del caso, comunitaria), con la sola esclusione degli adempimenti non delegabili ai sensi di legge; il Delegato dovrà inoltre tenersi costantemente aggiornato in ordine all'emanazione di nuove disposizioni in materia;

2) il Delegato dovrà segnalare tempestivamente ogni situazione, di carattere personale o che riguardi la vita o le attività della struttura Commissario delegato, che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento delle presenti deleghe.

Ciascuna delle deleghe di cui ai precedenti punti è conferita a tempo indeterminato e verrà meno a seguito di revoca, che potrà essere disposta in qualsiasi momento, e comunque all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra il Delegato e la struttura Commissario delegato.

Riccardo Riccardi

Il sottoscritto ing. Renzo PAVAN, nella piena consapevolezza degli obblighi e delle responsabilità che assume con l'accettazione delle deleghe conferitegli ai precedenti punti, dichiara da parte sua di essere in possesso delle competenze tecniche e professionali

necessarie al pieno e completo assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli e di accettare espressamente le stesse, assumendo la piena responsabilità delle funzioni attribuitegli.

Renzo Pavan



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

COMMISSARIO
17/10/2012 U/12844



18/10/12
CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
TRIESTE

Trieste,

A.S.E.

Ill.mo Signor

Dott. Antonio De Salvo

Presidente Sezione di controllo della
regione Friuli Venezia Giulia

Corte dei Conti

Viale Miramare, 19

34135 - TRIESTE

Consegnata a MANO

Oggetto: OPCM n. 3702/08 e s.m.i. - Art. 3, co. 1, lett. c-bis), Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.
Trasmissione del Provvedimento n. 3 d.d. 16 ottobre 2012.

VISTI

- il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel Raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
- la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel Raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
- l'Ordinanza n. 3954 del 22 luglio 2011, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il dott. Riccardo Riccardi, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Commissario delegato in sostituzione del dott. Renzo Tondo, Presidente della medesima Regione, per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 sopra citato.
- il decreto del 13 dicembre 2011, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel Raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

RILEVATO che

- l'articolo 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-sexies, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze